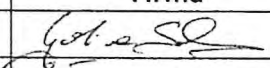
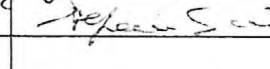
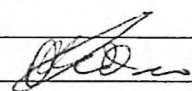
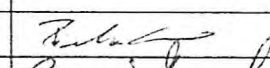
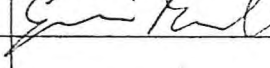
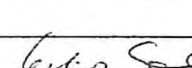
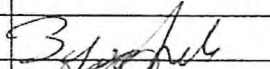
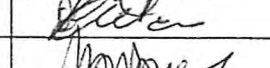
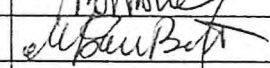
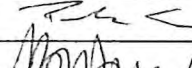
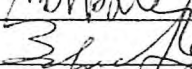
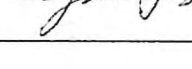
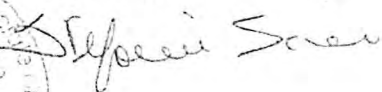


[illegible]

Elenco degli associati presenti all'assemblea straordinaria n. 9 del 26 agosto 2019

COGNOME	NOME	Firma	Delegato	Firma delegato
1. Scalera	Gerardina			
2. Siano	Stefania			
3. Siano	Paolo		Cestaro Mario	
4. Siano	Paola			
5. Memoli	Giovanni			
6. Giardullo	Cono Giovanni		Scalera Gerardina	
7. Landi	Biagio			
8. Cestaro	Mario			
9. Tortora	Francesco			
10. Baratta	Maria Eterna			
11. Scaramella	Antonio		Siano Paola	
12. Scalera	Anna		Tortora Francesco	
13. Napoletano	Giuseppa		Landi Biagio	
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Il Segretario



Il Presidente



	REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO	CA19258CO
	CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD COMUNE DI MUGNAGLIA SALERNO	
	COGNOME / SURNAME SCALERA	
	NOME / NAME GERARDINA	
	LUOGO E DATA DI NASCITA PLACE AND DATE OF BIRTH CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 30.03.1959	
	SESSO / SEX F	CITTADINANZA NATIONALITY ITA
	EMISSIONE / ISSUING 30.10.2018	SCADENZA / EXPIRY 30.03.2029
	FIRMA DEL TITOLARE HOLDER'S SIGNATURE 	939976

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AVALON Arte"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

Il 9 maggio 2011 si è costituita, ai sensi del Codice civile e della normativa all'epoca vigente, l'associazione culturale denominata "Avalon Arte", registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 9 maggio 2011 n. 4363 detta associazione si iscriveva all'albo delle APS regione Campania con decreto n. 1012 del 17/11/2016

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") che prevede l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e l'obbligo dell'iscrizione per le associazioni già iscritte ai registri regionali, l'associazione per ottemperare alla nuova normativa adegua il proprio statuto.

Alla denominazione l'associazione denominata "AVALON Arte" di seguito indicata anche come "Associazione", a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AVALON Arte APS " oppure "AVALON Arte associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione, essendo l'Associazione iscritta al registro della Regione Campania.

L'associazione ha sede legale in Salerno, via Francesco Crispi, 71. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione "Avalon Arte" è apolitica ed indipendente da organi di governo, aziende pubbliche e private ed organizzazioni sindacali ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- elaborare progetti, sviluppare e coordinare interventi in campo sociale e culturale in collaborazione con enti pubblici e privati;
- indire conferenze stampa, dibattiti, mostre, convegni; diffondere idee, programmi e pubblicazioni su reti informatiche, costituire archivi cartacei e digitali, pubblicare elaborati propri, utilizzare ogni nuova forma di multimedialità;
- promuovere specifiche iniziative di studio e ricerca sui fenomeni storico- sociali;
- organizzare attività inerenti la formazione, professionale e non, oltreché l'educazione civile e morale;
- organizzare, promuovere, realizzare e gestire strutture costruttive ove svolgere le proprie ed altrui attività;
- promuovere e realizzare aggregazioni di associazioni, culturali e non, per lo scambio e lo sviluppo

socioculturali;

- assumere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento delle finalità statutarie

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Associati

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per inclinazioni personali siano interessate all'attività dell'associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'associazione. L'ammissione degli associati è subordinata al consenso del Consiglio Direttivo.

L'associazione comprende Associati Ordinari, Associati Minorenni e Associati Onorari.

Sono Associati Ordinari tutti coloro che, maggiorenni, ne fanno richiesta scritta all'Associazione. Hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell'associazione.

Sono Associati Minorenni tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni ma non ancora 18 e ne fanno richiesta scritta all'Associazione con il consenso e l'autorizzazione dei genitori o, in mancanza, di chi ne ha la potestà. Non hanno diritto di voto in assemblea e non possono essere eletti alle cariche dell'associazione. Acquisiscono il diritto di voto e la possibilità di ricoprire le cariche al compimento del 18mo anno di età.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per particolare impegno profuso a favore dell'Associazione. Possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto in assemblea e non possono essere eletti a tutte le cariche dell'associazione.

Art. 4 Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi (se ordinari);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività (se ordinari);
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di:

- 
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per gli associati minorenni che hanno compiuto 16 anni come previsto dall'art. 3 del presente statuto la domanda di adesione è fatta dai genitori o da chi ne ha la potestà.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio Direttivo approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di associato si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'associato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo dei garanti monocratico;
- l'Organo di controllo monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è

- informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun associato ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i suoi associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali saranno sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- delibera su ogni altra attività gestionale, compreso l'istituzione di sedi periferiche e sulla loro gestione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno due terzi dei consiglieri, la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite esclusivamente al presidente

4. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la firma sul conto corrente e tutti gli atti dell'associazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione

sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 L'Organo dei garanti monocratico

L'Organo dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un componente e rimane in carica 5 anni.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Viene nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo

Non riceve alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della sua carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo monocratico

L'Organo di controllo monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

A lui si applica l'art. 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

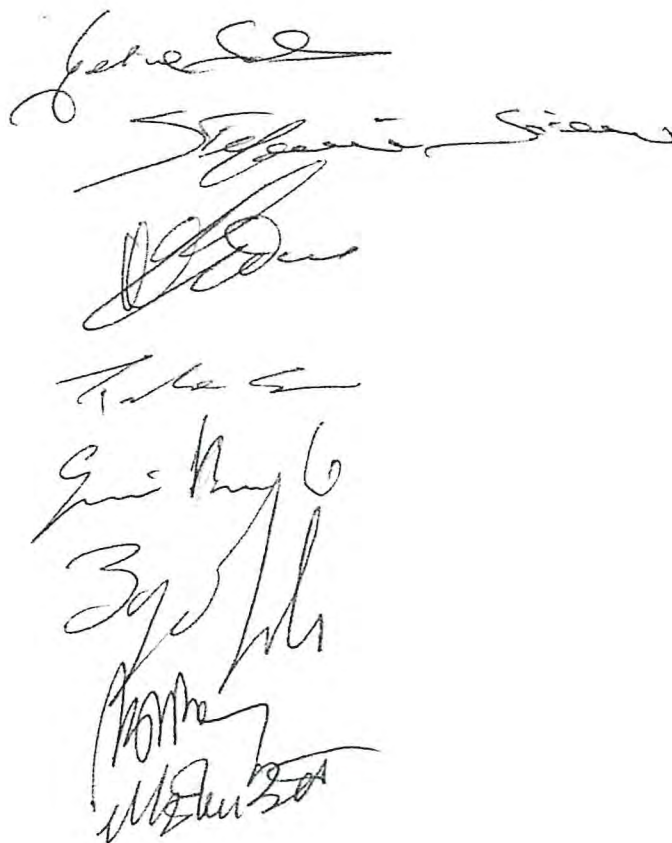
Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



A vertical stack of eight handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is the largest and most prominent. The subsequent signatures are smaller and more compact. The last signature at the bottom is the most compact and appears to be a monogram or a very abbreviated name.



CA19258C0

COGNOME / SURNAME
SCALERA.

SCALERA

NOVEL NAME

GERARDINA
LIBERTATA

LOGGED DATA ON NASOTA
PLACE AND DATE OF BIRTH

CASTELLAMMARE DI ST.

SEX	STATUS	HEIGHT
MALE	1	170
FEMALE	2	160
MALE	3	180
FEMALE	4	150
MALE	5	190
FEMALE	6	140
MALE	7	200
FEMALE	8	130
MALE	9	210
FEMALE	10	120
MALE	11	220
FEMALE	12	110
MALE	13	230
FEMALE	14	100
MALE	15	240
FEMALE	16	90
MALE	17	250
FEMALE	18	80
MALE	19	260
FEMALE	20	70
MALE	21	270
FEMALE	22	60
MALE	23	280
FEMALE	24	50
MALE	25	290
FEMALE	26	40
MALE	27	300
FEMALE	28	30
MALE	29	310
FEMALE	30	20
MALE	31	320
FEMALE	32	10
MALE	33	330
FEMALE	34	0
MALE	35	340
FEMALE	36	-10
MALE	37	350
FEMALE	38	-20
MALE	39	360
FEMALE	40	-30
MALE	41	370
FEMALE	42	-40
MALE	43	380
FEMALE	44	-50
MALE	45	390
FEMALE	46	-60
MALE	47	400
FEMALE	48	-70
MALE	49	410
FEMALE	50	-80
MALE	51	420
FEMALE	52	-90
MALE	53	430
FEMALE	54	-100
MALE	55	440
FEMALE	56	-110
MALE	57	450
FEMALE	58	-120
MALE	59	460
FEMALE	60	-130
MALE	61	470
FEMALE	62	-140
MALE	63	480
FEMALE	64	-150
MALE	65	490
FEMALE	66	-160
MALE	67	500
FEMALE	68	-170
MALE	69	510
FEMALE	70	-180
MALE	71	520
FEMALE	72	-190
MALE	73	530
FEMALE	74	-200
MALE	75	540
FEMALE	76	-210
MALE	77	550
FEMALE	78	-220
MALE	79	560
FEMALE	80	-230
MALE	81	570
FEMALE	82	-240
MALE	83	580
FEMALE	84	-250
MALE	85	590
FEMALE	86	-260
MALE	87	600
FEMALE	88	-270
MALE	89	610
FEMALE	90	-280
MALE	91	620
FEMALE	92	-290
MALE	93	630
FEMALE	94	-300
MALE	95	640
FEMALE	96	-310
MALE	97	650
FEMALE	98	-320
MALE	99	660
FEMALE	100	-330
MALE	101	670
FEMALE	102	-340
MALE	103	680
FEMALE	104	-350
MALE	105	690
FEMALE	106	-360
MALE	107	700
FEMALE	108	-370
MALE	109	710
FEMALE	110	-380
MALE	111	720
FEMALE	112	-390
MALE	113	730
FEMALE	114	-400
MALE	115	740
FEMALE	116	-410
MALE	117	750
FEMALE	118	-420
MALE	119	760
FEMALE	120	-430
MALE	121	770
FEMALE	122	-440
MALE	123	780
FEMALE	124	-450
MALE	125	790
FEMALE	126	-460
MALE	127	800
FEMALE	128	-470
MALE	129	

F 16

EMISSIONE / ISSUING

30.10.2018

SIGNA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE

CITTA' DI ANCONA

NATIONALITY
EA

ITA
SCADENZA 2001

30.03.2029

○

939976

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VOCI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

COOICE FISCALE
FISCAL CODE
SCLGRDS9C70C129R

**ESTREMI ATTO DI NASCITA
411 P.1 S.A 1959**

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA CRISPI FRANCESCO, 71 SALERNO (SA)



C<ITACA19258C05<<<<<<<<<<<<
5903302F2903301ITA<<<<<<<<<<2
SCALERA<<GERARDINA<<<<<<<<<<

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI O DOCUMENTI**
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritta GERARDINA SCALERA nata a Castellammare di Stabia (NA) il 30 marzo 1959
residente a Salerno in via Francesco Crispi n. 71

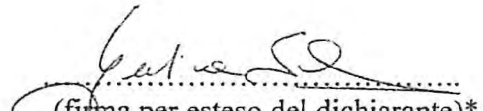
In qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale 12 Avalon
Arte con sede in Salerno alla via Francesco Crispi, 71

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché
di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

D I C H I A R O

Che il presente documento composto da numero dodici fogli corrisponde in ogni sua parte
all'originale in possesso dell'Associazione di promozione sociale Avalon Arte presso la propria
sede in Salerno alla via Francesco Crispi, 71 debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di
Salerno li 11 settembre 2019 al n. 2763

Salerno, 30 settembre 2019


(firma per esteso del dichiarante)*

* allegare fotocopia del documento di identità

Associazione Culturale
AVALON ARTE
Il Presidente
Gerardina Scalera

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.